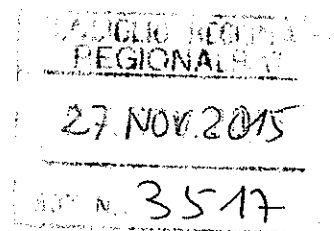


consiglio pec

Da: Per conto di: trento.controllo@corteconticert.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 13:53
A: presidente consiglio reg TAA
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione delibera n°24/2015/FRG Corte dei conti Sezione di Controllo Trento
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (12,6 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it



--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 27/11/2015 alle ore 13:52:32 (+0100) il messaggio con Oggetto "Trasmissione delibera n°24/2015/FRG Corte dei conti Sezione di Controllo Trento" è stato inviato dal mittente "trento.controllo@corteconticert.it"

e indirizzato a:

consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec279.20151127135232.05760.09.1.69@pec.aruba.it

consiglio pec

Da: trento.controllo@corteconticert.it
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 13:53
A: presidente consiglio reg TAA
Oggetto: Trasmissione delibera n°24/2015/FRG Corte dei conti Sezione di Controllo Trento
Allegati: Delibera n. 24.pdf; Lettera di trasmissione del.24.pdf

Prot. 1404-27/11/2015-SC_TN-U09-P

Si trasmettono gli atti in allegato.
La Segreteria



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

La Segreteria

CORTE DEI CONTI



0001404-27/11/2015-SC_TN-U09-P

Al Presidente del Consiglio
della Regione Trentino Alto
Adige/Südtirol

consiglio@pec.regione.tna.it

Al Presidente della Regione
Trentino Alto Adige Südtirol

giunta@pec.regione.taa.it

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri

mail@postacertificata.gov.it

Al Ministero dell'economia e
delle Finanze

mef@pec.mef.gov.it

Oggetto: delibera n. 24 /2015/FRG

In allegato alla presente si invia la delibera in oggetto, adottata dalla Sezione di controllo nell'adunanza del 27 novembre 2015.

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco PERLO





Delibera n. ²⁴...../2015/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL - SEDE di TRENTO

composta dai magistrati:

dott. Diodoro VALENTE

dott. Gianfranco POSTAL

dott. Massimo AGLIOCCHI

Presidente

Consigliere - relatore

Primo Referendario

Nell'udienza pubblica del 27 novembre 2015

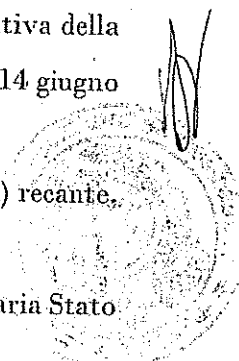
VISTI gli artt. 81, 97, 100, 119 e 125 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e sue successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, norma di attuazione statutaria, istitutiva della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212 e dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, (e successive modifiche ed integrazioni) recante, tra l'altro, disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti;

VISTO l'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria Stato 2006);



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

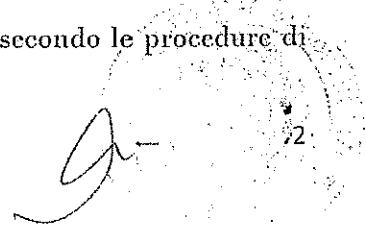
VISTO l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, come convertito dalla legge n. 223/2012 e, in particolare, il comma 3 che dispone che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione; nonché il comma 7, relativo all'eventuale accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, come da interpretarsi alla luce della sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del predetto comma 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti territoriali;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/2015/INPR riguardante Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui bilanci di previsione delle Regioni per l'anno 2015, secondo le procedure di

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The number '2' is visible at the bottom right of the stamp.

cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

VISTA la deliberazione n. 1/2015/INPR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sede di Trento, con la quale è stato approvato il programma delle attività della Sezione medesima per l'anno 2015;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol;

VISTA l'ordinanza n. 22 del 6 novembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato la Sezione in adunanza pubblica per il giorno 27 novembre 2015;

UDITI il Magistrato relatore dott. Gianfranco Postal e la dottoressa Claudia Anderle, Dirigente della Ripartizione Risorse Umane e Bilancio che, in rappresentanza della Regione, ha espresso l'impegno dell'Ente a provvedere sia al miglioramento delle norme relative al finanziamento delle spese inerenti le funzioni delegate alle Province, che alla costituzione nel prossimo bilancio di un fondo vincolato alla copertura di eventuali oneri derivanti dalla fidejussione rilasciata dalla Regione a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A..

FATTO

PREMESSA

La presente delibera è definita in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 6, commi da 1 a 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto", come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 166/2011, nonché da:

- l'articolo 3, commi da 4 a 9, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- gli articoli 7, comma 7, e 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.

3". Il comma 7 predetto prevede che la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, mentre l'articolo 11 prevede le norme di coordinamento con gli ordinamenti delle regioni a statuto speciale;

- l'articolo 1, con particolare riferimento ai commi 3, 7 e 8, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,...", come convertito dalla legge n. 213/2012, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.
- alla deliberazione SEZAUT/6/2015/INPR della medesima Sezione delle Autonomie, riguardante le "Linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui bilanci di previsione delle Regioni per l'anno 2015", secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- alla deliberazione 1/2015/INPR di questa Sezione regionale di controllo, che al punto 5 prevede: "Controllo sui bilanci di previsione 2015 della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del d.l. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012".

I riferimenti sopra evidenziati alla legge n. 131/2003 e al d.l. n. 174/2012 vanno intesi come interpretati dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo alle pronunce n. 60/2013, n. 39/2014 e n. 88/2014, come evidenziate ed esplicate in seguito.

Questo procedimento di controllo è volto alla verifica degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol. A tale scopo il citato decreto legge n. 174/2012 prevede che i bilanci preventivi annuali e pluriennali delle regioni con i relativi allegati siano trasmessi alle

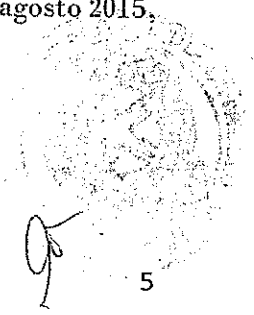
 4

competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle regioni con propria relazione.

ATTI PROGRAMMATICI REGIONE

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, per quanto concerne la propria programmazione in materia di bilancio, con riferimento all'esercizio 2015 ha emanato le seguenti leggi regionali e provvedimenti della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 2009, recante la nuova disciplina della contabilità e dei bilanci della Regione stessa:

- Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, ha approvato le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)".
- Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 13, ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017".
- Con deliberazione n. 262 del 19 dicembre 2014 è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 – 2017."
- Legge regionale n. 22 del 3 agosto 2015 di approvazione delle "Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)".
- Legge regionale n. 23 del 3 agosto 2015 di approvazione della "Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017".
- Con deliberazione n. 180 del 23 settembre 2015 è stata approvata la "Variazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2015, n. 23".



QUESTIONARIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio della Regione ha provveduto alla compilazione del questionario "Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle regioni per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213". Il questionario fornisce le informazioni di seguito riportate.

- Il bilancio di previsione 2015 e il bilancio triennale 2015 – 2017 (previsti dagli articoli 2 e 4 della L.R. n. 3/2009) sono stati approvati con legge regionale n. 13 del 12 dicembre 2014; la legge finanziaria è stata approvata con legge regionale n. 12 del 12 dicembre 2014.
- La Giunta ha presentato al Consiglio il disegno di legge per l'approvazione del bilancio in data 6 novembre 2014¹.
- Con la legge regionale n. 23 del 3 agosto 2015 sono state disposte le variazioni del bilancio di previsione 2015 e del bilancio triennale 2015 – 2017.
- Ambedue i provvedimenti di bilancio (bilancio di previsione e variazioni di bilancio) sono stati approvati dall'Organo Regionale di Riesame dei Bilanci e Rendiconti², non avendo riportato il voto favorevole della maggioranza dell'assemblea consiliare.
- Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio della Regione dichiara che l'impostazione del bilancio è tale da rispettare gli equilibri di bilancio.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (che impone adempimenti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio) nel 2015 non ha effetti che riguardano la Regione poiché l'accordo stipulato il 15 ottobre 2014 da Governo, Regione Trentino Alto Adige e Province autonome, traslato nei commi 407 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), prevede che Regione e Province autonome recepiscano, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, con propria legge. Sulla base di ciò, la Regione, con l'art. 39 ter della legge di contabilità regionale (n. 3/2009), articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014, n. 12, ha stabilito che le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 si

¹ L'art. 4 della legge regionale di contabilità prevede che "Il bilancio di previsione...è presentato al Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente...".

² Istituito con Decreto del Presidente del Consiglio regionale 6 marzo 2015, n. 235.

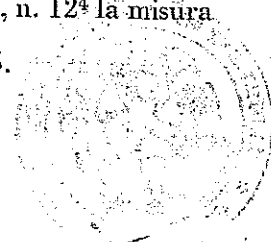
applicano "con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto", ovvero dall'esercizio finanziario 2016.

- I limiti disposti a livello nazionale dal DL 78/2010 per la spesa del personale sono stati previsti, a livello regionale, dall'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4.
- Le misure inerenti la spesa per il personale, adottate con la norma regionale, prevedono:
 - a) di non procedere al rinnovo dei contratti collettivi nel triennio 2010-2012 per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari;
 - b) che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, il trattamento economico complessivo del personale con qualifica o incarico di dirigente superiore a 90 mila euro lordi annui è ridotto del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150 mila euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150 mila euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90 mila euro lordi annui;
 - c) i passaggi all'interno dell'area, con decorrenza dal 1° luglio 2010, sono disposti nei limiti delle risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale; per l'anno 2011 è sospesa la progressione economica;
 - d) le assunzioni a tempo determinato sono disposte nel limite massimo del 30 per cento dei posti vacanti alla data del 1° gennaio di ogni anno. Da tale limite sono escluse le assunzioni a tempo determinato per far fronte agli impegni assunti con l'accordo di programma con il Ministero della Giustizia, per il funzionamento degli organi politici e per la sostituzione di personale assente;
 - e) per il biennio 2011-2012 la spesa annuale per lavoro straordinario non può essere superiore a quella del 2010, ridotta del 20 per cento.

Le misure di cui alla lettera a) ed e) sono state prorogate, con l'art. 9, comma 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, all'anno 2013, con delibera regionale n. 12/22.1.2014 all'anno 2014³; con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12⁴ la misura contemplata nella lettera a) è stata prorogata al 31 dicembre 2015.

³ Come concesso dal comma 2 dell'art. 9 della LR 8/2012.

⁴ Articolo 4 "Disposizioni per il contenimento della spesa".



- Nel 2015 non si sono avute assunzioni a tempo indeterminato, pur segnalando una riammissione in servizio di una unità; le cessazioni del personale a tempo indeterminato intercorse nel 2014 hanno portato ad un risparmio di spesa di euro 295.000 (al netto degli oneri riflessi).
- L'Ufficio del Bilancio dichiara che, per il 2015, il rapporto di incidenza tra spesa del personale e spesa corrente è del 7,54%.
- E' stato utilizzato l'avanzo dell'esercizio precedente⁵ subordinatamente all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Rendiconto 2014⁶.
- Il bilancio pluriennale offre copertura finanziaria a nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.
- In bilancio non è previsto il fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Nel bilancio di previsione 2015 è contenuto il capitolo 02115.005 "Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Regione"⁷.
- La Regione, non avendo tributi propri, non può intervenire con manovre di variazione delle aliquote contributive, né può intervenire con iniziative per reprimere/attenuare le violazioni tributarie a tutela del bilancio regionale⁸.
- Nel periodo compreso nel bilancio pluriennale (2015 - 2017) non è previsto indebitamento e la Regione non ha proceduto ad operazioni assimilabili ad indebitamento né ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati⁹.

PATTO DI STABILITA'

Con la modifica statutaria intervenuta con l'articolo 1, commi 407 e ss., della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge finanziaria) gli obiettivi, gli obblighi ed i vincoli relativi al patto di stabilità sono definiti direttamente dall'articolo 79 dello Statuto, o sulla base del medesimo articolo, come da ultimo modificato dalla legge n. 191/2014.

⁵ L'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2014 ammonta ad euro 234.519.303,86.

⁶ Il Rendiconto 2014 è stato approvato con LR 3.8.2015, n. 21.

⁷ Stanziamento capitolo euro 150.000.

⁸ Questionario Sezione III - quesiti 3.12 e 3.13.

⁹ Al riguardo si vedano le considerazioni ed osservazioni espone nel capitolo "Equilibri di bilancio".

91

Al riguardo il predetto articolo 79 dello Statuto prevede con specifico riferimento alla materia del patto di stabilità:

- i. Al comma 4, che nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal Titolo VI dello Statuto speciale;
- ii. Sempre al comma 4, che la regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
- iii. Al comma 4-sexies, che a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
- iv. Al comma 4-quater, che a decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia

differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

Il saldo netto da finanziare, come definito dall'accordo tra Stato, Regione e Province autonome del 15 ottobre 2014, è così determinato: " Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in [...] 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 [.....]". Con riferimento all'anno 2014, il Rendiconto generale della Regione è stato parificato con deliberazione n. 1/2015 delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol tenendo anche conto della rilevata osservanza del raggiungimento dell'obiettivo del suddetto patto di stabilità: per il raggiungimento del suddetto obiettivo, nel calcolo del miglioramento del saldo finanziario, si è tenuto conto della detrazione delle somme imputabili al pagamento di somme per la concessione di crediti (importo di 237,14 milioni di euro), certamente correlabili alla concessione di credito alle due Province autonome o loro enti strumentali per l'attuazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 8/2012, recante disposizioni in materia di "Interventi strategici per lo Sviluppo del Territorio".

DATI FINANZIARI

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato approvato con legge regionale n. 13 del 12 dicembre 2014 e prevede: ENTRATE per euro 461.802.000,00 e SPESE per euro 521.723.600,00. Le voci di entrate e spese sono comprensive di euro 5.930.000,00 per le "Contabilità speciali". La differenza per le maggiori spese, pari ad euro 59.721.600,00, è coperta con l'utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente.

Successivamente, con legge regionale n. 23 del 3 agosto 2015, è stata approvata la variazione al bilancio 2015 che prevede corpose modifiche alle previsioni iniziali; in particolare: diminuzioni delle ENTRATE per euro 151.677.600,00 (-33,3%) interamente riconducibili alle "Entrate tributarie", ed aumenti delle SPESE per euro 22.822.400,00 (+4,4%) derivanti da diminuzioni per euro 84.632.543,00 (-27,7%) delle "Spese correnti".

ed aumento per euro 104.454.943,00 (+49,7%) delle "Spese in conto capitale". La variazione prevede anche un aumento di euro 3.000.000,00 (+50,6%) delle "Contabilità speciali". Il disavanzo della variazione è compensato con l'utilizzo, per euro 171.500.000,00, dell'avanzo dell'esercizio precedente.

Le azioni principali che hanno determinato la variazione al bilancio di previsione così si possono riassumere:

- La riduzione delle entrate, a carattere permanente, per circa 152 milioni di euro con riferimento all'anno 2015, è dovuta al minore gettito IVA da parte dello Stato ed ha comportato una riduzione di pari importo della spesa nelle assegnazioni di parte corrente (-85 milioni di euro circa) e in conto capitale (-67 milioni di euro circa) per le funzioni delegate alle province;
- Le maggiori spese (per circa 171 milioni di euro) si riconducono essenzialmente agli interventi per i lavori di ristrutturazione del Polo giudiziario di Trento (60 milioni di euro) e alle nuove assegnazioni per finanziare il Fondo sviluppo del territorio (110 milioni di euro, da corrispondere per 25 milioni di euro alla Provincia Autonoma di Trento e per 85 milioni di euro alla Provincia Autonoma di Bolzano).

Riepilogando, le previsioni definitive presentano ENTRATE per euro 313.124.400,00 e SPESE per euro 544.546.000,00. Il deficit, pari ad euro 231.421.600,00, è coperto con l'avanzo di amministrazione.

Il prospetto che segue illustra l'evoluzione e la situazione assestata del bilancio 2015.

		2014 PREVISTO	2015 PREVISTO	Variazione	PREVISIONE ASSESTATA
ENTRATE	Tit. 1 Tributarie	€ 356.400.000	-€ 151.677.600	-42,6%	€ 204.722.400
	Tit. 2 Extratributarie	€ 60.070.000	€ -	0,0%	€ 60.070.000
	Tit. 3 Alienazione di beni e riscoss. crediti	€ 39.402.000	€ -	0,0%	€ 39.402.000
	Totale	€ 455.872.000	-€ 151.677.600	-33,3%	€ 304.194.400
	Tit. 4 Contabilità speciali	€ 5.930.000	€ 3.000.000	50,6%	€ 8.930.000
Totale entrate		€ 461.802.000	-€ 148.677.600	-32,2%	€ 313.124.400
SPESSE	Tit. 1 Correnti	€ 305.727.543	-€ 84.632.543	-27,7%	€ 221.095.000
	Tit. 2 Conto capitale	€ 210.066.057	€ 104.454.943	49,7%	€ 314.521.000
	Tit. 3 Rimborso di mutui e prestiti	€ -	€ -		€ -
	Totale	€ 515.793.600	€ 19.822.400	3,8%	€ 535.616.000
	Tit. 4 Contabilità speciali	€ 5.930.000	€ 3.000.000	50,6%	€ 8.930.000
Totale spese		€ 521.723.600	€ 22.822.400	4,4%	€ 544.546.000
AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		€ 59.921.600	€ 171.500.000	286,2%	€ 231.421.600

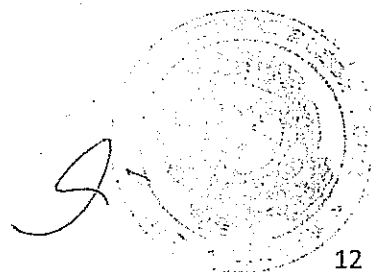
Con tutta evidenza il bilancio di previsione 2015 è stato elaborato utilizzando quasi interamente l'avanzo di amministrazione. Tale disponibilità, che ammontava al 31 dicembre 2014 ad euro 234.519.303,86, è stata resa utilizzabile con l'approvazione del

“Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2014”, avvenuta con legge regionale n. 21 del 3 agosto 2015. A seguito delle illustrate manovre finanziarie per il 2015 l'avanzo di amministrazione ammonta ad euro 3.097.703,86.

L'avanzo è privo di vincoli, per cui risulta che non è stato preso in considerazione l'impegno assunto nel 2013 dalla Regione per la garanzia concessa alla società “Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.”, su un prestito ad essa concesso dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che per il 2015 ammonta ad euro 39.400.000,00. Infatti nel bilancio della Regione tale garanzia appare sia nelle entrate (capitolo 30600.005 “Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate”) che nelle spese (capitolo 11215.000 “Oneri conseguenti alla presentazione di garanzie ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8”).

EQUILIBRI

La Regione ha provveduto alla dimostrazione del raggiungimento degli equilibri del bilancio assestato 2015 attraverso la compilazione del prospetto, come predisposto dalla Sezione delle autonomie. Tale dimostrazione è presentata nella tabella che segue. Si fa presente che le classificazioni in titoli delle entrate si discosta leggermente dal sistema di contabilità della Regione trentino Alto Adige/Südtirol, in quanto per la natura delle stesse la legge di contabilità regionale n. 3/2009 prevede la suddivisione delle entrate in: “tributarie” (tit. I), “extra tributarie” (tit. II) e “alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (tit. III).



Gestione di competenza	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Bilancio assestato 2015
Avanzo di amministrazione (Z1)	448.832.542	231.519.304	231.421.600
- di cui Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti (ZA)			
- di cui Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese in conto capitale (ZB)			
Fondo pluriennale vincolato alle spese correnti (ZC)			
Fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale (ZD)			
ENTRATE di competenza (E+K+L)	368.436.732	361.242.611	313.124.400
ENTRATE Titoli I, II e III (A)	368.436.732	361.242.611	304.191.400
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome (B)			
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)			
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)			8.930.000
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	368.436.732	361.242.611	313.124.400
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV (F)			
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)			
di cui: Riscossione crediti (H)			
Accensione di prestiti: Titolo V (I)			
di cui: Anticipazioni di cassa - (ricompresa nel Titolo II) (J)			15.000.000
Totale conto capitale: (F+I)=(K)	0	0	0
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)			
Totale Entrate (E+K+L+Z1)=(M)	817.269.274	593.761.915	544.516.000
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Z)			
Spese di competenza (T+U+X)	869.471.222	592.274.606	544.516.000
Spese di parte corrente: Titolo I (N)	222.186.925	226.377.769	221.095.000
di cui: spesa corrente sanitaria (N1)			
di cui: Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)	154.713.600	166.763.043	89.370.000
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)			
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)			8.930.000
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)			
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa - (ricompresa Titolo II) (S)			15.000.000
Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(I)	222.186.925	226.377.769	230.025.000
Spese in conto capitale: Titolo II (U)	647.284.297	365.896.837	314.521.000
di cui: concessioni di crediti (V)	500.000.000	200.000.000	110.000.000
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)	136.309.600	110.762.557	50.230.000
Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)			
Totale delle Spese (T+U+X+Z)=Y	869.471.222	592.274.606	544.516.000
Saldo netto di parte corrente (E - (T - S))	146.249.807	134.864.842	98.099.400
Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V)	-147.284.297	-165.896.837	-219.521.000
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	0	0	0
Saldo entrate-spesa (M-Y)	-52.201.948	3.487.309	0
Saldo netto di parte corrente considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato [(E-(T-S))+ZA+ZC]	146.249.807	134.864.842	98.099.400
Saldo netto c/capitale considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato e disavanzo pregresso finanziabile con indebitamento [(K-H-J)-(U-V)+(ZB+ZD-Z)]	-147.284.297	-165.896.837	-219.521.000
Saldo entrate-spesa considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato [(M-Y)+(ZA+ZB+ZC+ZD)]	-52.201.948	3.487.309	0

In sintesi la dimostrazione dell'equilibrio del bilancio di previsione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol si realizza nel seguente modo:

- La "parte corrente" registra un saldo netto positivo pari ad euro 98.099.400,00:

entrate correnti	(+)	313.124.400
rimborso per anticipazioni cassa	(+)	15.000.000
spese correnti	(-)	230.025.000
SALDO PARTE CORRENTE	(=)	98.099.400

- La "parte in conto capitale" chiude con un saldo negativo di euro 219.521.000,00:

entrate c/capitale	(+)	0
anticipazioni cassa	(-)	15.000.000
concessione di crediti	(+)	110.000.000
spese c/ capitale	(-)	314.521.000
SALDO IN CONTO CAPITALE	(=)	-219.521.000

- Il "saldo" tra le entrate e le spese considerando l'avanzo di amministrazione è pari a Zero:

entrate di competenza	(+)	313.124.400
spese di competenza	(-)	544.546.000
avanzo di amministrazione	(+)	231.421.600
SALDO	(=)	0

Come già più volte riferito, l'equilibrio di bilancio è stato raggiunto mediante l'utilizzo dell'avanzo presunto che dagli atti della Regione risulterebbe totalmente libero da vincoli.

SOCIETA' PARTECIPATE

L'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto nuove disposizioni, rivolte alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici nonché alle autorità portuali, in materia di società partecipate, con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Al riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata disposizione impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dai predetti enti, tale da consentire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione degli oneri, il miglioramento in termini di economicità ed efficienza, ovvero la cessione di quelle non coerenti con il perseguimento delle finalità dell'ente interessato.

Il successivo comma 612 del medesimo articolo 1 della L. n. 190/2014 dispone che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i

tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La Regione ha adottato il Piano di razionalizzazione sopra richiamato con Decreto del presidente della Regione n. 60 del 31 marzo 2015, trasmessa a questa Sezione il 1° aprile 2015 con nota ns. prot. 281.

Nella relazione dell'Organo di revisione contabile sul bilancio di previsione della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l'anno 2015 sono riportati, nella quinta sezione, le risposte ai quesiti concernenti le partecipazioni societarie in capo all'Ente regionale. Tale sezione punta a verificare il rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione dei servizi in società e altri organismi partecipati, nonché l'impatto delle relative gestioni sui bilanci degli enti proprietari.

Nella relazione dell'Organo di revisione contabile - ottava sezione del questionario - sono richiesti i dati contabili degli organismi partecipati riferiti alle voci delle "Entrate da organismi partecipati", delle "Spese verso organismi partecipati" e degli "Accantonamenti al fondo per perdite reiterate"¹⁰. Non risulta evidenziato alcun dato contabile che risponda alle voci richieste.

Gli Uffici della Regione, interpellati, hanno fornito i seguenti dati contabili sugli organismi partecipati¹¹, di seguito accostati ai dati del rendiconto dell'esercizio 2014.

Dati bilancio preventivo 2015 - Regione TN/A/A/S -	Preventivo esercizio 2015	Rendiconto esercizio 2014
Entrate da OOPP: dividendi incassati nel 2015 e riferiti all'esercizio 2014 relativi a "Mediocredito Ti/AA S.p.A."	€ 216.361,50	€ 196.695,00
Entrate da OOPP: dividendi incassati nel 2015 e riferiti all'esercizio 2014 relativi ad "Autostrade del Brennero S.p.A."	€ 10.661.398,50	€ 9.917.589,00
Entrate da OOPP: dividendi relativi ad "Informatica Trentina S.p.A."	€ -	€ 9.103,12
Totali	€ 10.877.760,00	€ 10.123.378,12
Spese verso OOPP: le spese correnti previste per le società partecipate non sono quantificabili perché gli appositi capitoli previsti in bilancio prevedono una spesa complessiva e pertanto è solo a consuntivo che è possibile determinare l'importo;	€ -	€ -
Accantonamenti fondo perdite reiterate su OOPP: non sono previsti accantonamenti per coprire eventuali perdite delle società partecipate.	€ -	€ -

¹⁰ Articolo 1, comma 552, L. n. 147/2013

¹¹ E-mail Ufficio Affari e Servizi Generali del 7 ottobre 2015.

L'ISTRUTTORIA E IL CONTRADDITTORIO

Con nota n. 650 del 14 luglio 2015 il Magistrato istruttore ha comunicato alla Regione l'avvio dell'istruttoria sul Bilancio di Previsione 2015.

Con nota n. 928 del 12 agosto 2015 il medesimo Magistrato ha richiesto alla Regione una serie di elementi informativi e di chiarimento nonché documentazione integrativa, riguardanti principalmente: a) l'accertamento dell'osservanza e della tutela degli equilibri di bilancio della Regione, in relazione all'intervenuta riduzione dell'avanzo di amministrazione a 3,097 milioni di euro, mentre risulta in essere quantomeno una fidejussione (dell'importo originario di 40 milioni) rilasciata a favore del Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.; b) l'osservanza della tutela degli equilibri di bilancio in relazione all'intervenuta riduzione permanente delle entrate (dimezzamento della compartecipazione ai gettiti IVA) e quindi al nuovo assetto delle entrate correnti regionali tenendo conto anche della necessità di assicurare il completo finanziamento delle funzioni delegate dalla Regione alle Province autonome, in coerenza con il principio desumibile dall'articolo 18 dello Statuto speciale.

La Regione, con nota n. 15104 del 4 settembre 2015, risponde alla richiesta, nella quale fa presente che:

- 1) la decurtazione degli stanziamenti sulle U.P.B. 10100 e 10250 si è resa necessaria a seguito della modifica intervenuta con l'art. 1, comma 407 della legge n. 190/2014 che, ha previsto la riduzione da due decimi ad un decimo della quota dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione, con corrispondente incremento della quota spettante alle Province. La Regione fa altresì presente che si è provveduto alla riduzione sui capitoli di spesa relativi alle risorse da corrispondere alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate, prevedendo contestualmente che le medesime possano provvedere all'esercizio delle suddette funzioni anche con risorse proprie. Tutto ciò considerando che la vigente normativa di disciplina del Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite (art. 13 della l.r. 16 luglio 2004 n. 1 e s.m.) consente alle Province una certa flessibilità nell'utilizzo delle risorse assegnate.
- 2) La Regione, con riferimento alla fidejussione a favore di Mediocredito S.p.A., ha risposto evidenziando che l'ammontare massimo garantito con la fidejussione rilasciata a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (40 milioni di euro)

è costituito da 34 milioni in linea capitale e 6 milioni per interessi contrattuali e di mora; che alla data del 25 agosto 2015 l'importo del finanziamento utilizzato è pari a 20 milioni e che entro il termine previsto (15 gennaio 2016) saranno utilizzati i restanti 14 milioni di euro; il rimborso delle rate avverrà a decorrere dal 15 marzo 2016. In merito all'osservanza degli equilibri di bilancio conseguenti alla contabilizzazione della garanzia fideiussoria, la Regione, nella nota del 4 settembre 2015, ribadisce che *"...la garanzia fideiussoria è stata contabilizzata sia fra le spese che fra le entrate del bilancio di previsione"*.

Con nota n. 1145 del 4 novembre 2015 il Magistrato istruttore ha inviato alla Regione, ai fini del contraddittorio, gli elementi di fatto e di diritto riguardanti gli esiti dell'istruttoria.

Con lettera di data 16 novembre 2015, prot. n. 0018744, la Regione ha presentato le proprie controdeduzioni e considerazioni, delle quali si riassumono i punti più significativi. Per quanto concerne la garanzia concessa a Mediocredito, la Regione afferma che *"...costituisce solo un debito potenziale con bassissimo profilo di rischio"* e richiama la documentazione fornita da Mediocredito. In merito al finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome, l'Amministrazione regionale precisa che *"ha sempre provveduto ad assegnare alle due Province i fondi indispensabili per l'esercizio di tali funzioni sulla base delle rispettive richieste fino a tutto il 2014"* e imputa la riduzione nello stato di previsione della spesa regionale alla possibilità per le Province stesse di provvedere a tale finanziamento con risorse proprie, riferendo, inoltre, degli accordi in essere con le due province per la definizione di procedure condivise. Nella medesima nota, la Regione comunica che *"ha convenuto con le due Province di non finanziare più le spese inerenti la funzione del Catasto"*. Con riferimento alla riorganizzazione degli organismi partecipati, l'Amministrazione comunica di aver *"già avviato una parziale riduzione degli organismi che non rientrano nei fini istituzionali"*.



DIRITTO

Dall'esame delle leggi regionali di variazione e assestamento di bilancio emanate nel corso dell'anno si osserva, in particolare, che:

- a) le entrate di carattere corrente derivanti dalla compartecipazione ai gettiti dell'IVA sono permanentemente dimezzate per effetto della modifica dello Statuto recata dalla legge 190/2014, commi 407 e seguenti;
- b) dalla norme di legge regionale ed anche dalle relazioni allegate agli originari disegni di legge correlati alle predette leggi regionali non si evince se il nuovo assetto delle entrate correnti regionali consenta o meno di assicurare il completo finanziamento delle funzioni delegate dalla Regione alle Province autonome.
- c) risulta difficile se non impossibile l'accertamento dell'osservanza e della tutela degli equilibri di bilancio della Regione, per le motivazioni sotto evidenziate, in relazione alla indeterminatezza delle norme di copertura degli oneri, in particolare quelli riferiti alle funzioni delegate, all'intervenuta riduzione delle entrate e dell'avanzo di amministrazione a 3,097 milioni di euro; inoltre sul versante delle garanzie concesse dalla Regione risulta in essere quantomeno una fidejussione (dell'importo originario di 40 milioni) rilasciata a favore del Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in base alla legge regionale n. 8 del 2011, articolo 1;
- d) le norme di legge regionale riguardanti la coperture dei nuovi oneri o delle minori entrate derivanti dalle leggi non risultano adeguate rispetto ai principi di cui agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione;

Entrando nello specifico, si evidenzia e si osserva quanto segue.

INDEBITAMENTO – EQUILIBRI DI BILANCIO - LE CRITICITA'

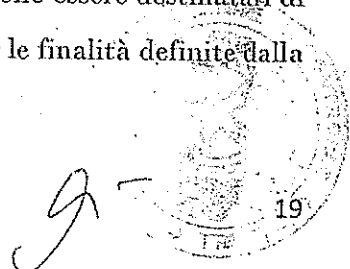
Con riferimento alla fidejussione (dell'importo originario di 40 milioni) rilasciata a favore del Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. in base alla legge regionale n. 8 del 2011, articolo 1, risulta difficile se non impossibile l'accertamento dell'osservanza e della tutela degli equilibri di bilancio della Regione, anche in relazione all'intervenuta riduzione delle entrate e dell'avanzo di amministrazione a 3,097 milioni di euro. Si evidenzia che quanto esposto dalla Regione, con riferimento alla predetta fidejussione, non appare esaustivo rispetto al basso profilo di rischio dichiarato dall'ente, ma comunque da verificare, ed al paventato possibile verificarsi dell'eventuale escussione della Regione medesima da parte dei creditori verso la banca. E' vero che il PUNTO 5.5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 prevede che, "nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti"", ma va anche evidenziato che

tale mera 'opportunità', nella specifica fattispecie dell'attuale bilancio di previsione assestato 2015 della Regione, va meglio considerata, invece, obbligo per le seguenti motivazioni. Infatti, in tale ipotesi, la Regione non disporrebbe di adeguanti fondi a ciò destinati, dato che non ha previsto alcun accantonamento a ciò destinato, né un fondo spese impreviste o fondo pluriennale vincolato sul versante delle spese per fronteggiare la eventuale escussione delle rate di ammortamento del mutuo contratto da Mediocredito con la BEI, né somme vincolate nell'avanzo di amministrazione e neppure un Fondo crediti di difficile esigibilità. Ciò determinerebbe certamente il subentro della Regione nel credito verso l'istituto del Mediocredito, ma altrettanto certamente esporrebbe la Regione stessa al rischio di dover ricorrere all'indebitamento per coprire la spesa sostenuta, in contrasto con quanto disposto dagli articoli 81, 97, 117, e 119 della Costituzione, nonché ai correlati principi (norme fondamentali di riforma economico sociale o norme direttamente applicabili, dal 2016, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) desumibili dalla legge n. 243 del 2012 e dal d. lgs. n. 118/2011, sue successive modificazioni e relativi allegati.

Quanto esposto va, peraltro, valutato anche alla luce della legge regionale n. 3 del 2009 e sue ss.mm. ("Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione"), con particolare riferimento agli articoli 5 ("Principi del bilancio annuale di previsione") e 12 ("Garanzie prestate dalla Regione"), come da interpretarsi alla luce delle sopra evidenziate norme e principi costituzionali e dell'ordinamento.

Quanto esposto va valutato anche alla luce dei principi contabili generali e applicati di cui all'allegato 1 al d.lgs. 118/2011, che si applicheranno anche alla Regione a partire dall'anno 2016, nonché:

- i. dei divieti e limiti posti dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nonché dagli articoli 9 e 10 della legge n. 243/2012, dagli articoli 62 e 75 del medesimo d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dall'art. 3 della legge n. 350/2003 e ss.mm. In tale ambito si evidenzia il comma 17 dell'art. 3 della legge n. 350/2003 che dispone che, dal 2015, gli enti regioni, gli enti locali, [...], ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dalla medesima legge (art. 3, comma 18);



- ii. dalla legge regionale n. 3 del 2009 e sue ss.mm. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" con particolare riferimento agli articoli 5 "Principi del bilancio annuale di previsione" e 12 "Garanzie prestate dalla Regione", come da interpretarsi alla luce dei sopra evidenziati norme e principi costituzionali e dell'ordinamento, tenendo conto che essi si impongono anche alle autonomie speciali, anche a prescindere dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 21 della legge n. 243/2012, agli articoli 79 e 80 del d.lgs. 118/2011 e sue ss.mm.; va valutato anche alla luce dell'articolo 79 dello Statuto speciale, come modificato dalla legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 407 e ss.mm.

Ciò, in quanto tali principi e norme in materia di equilibri dei bilanci sono riferibili a norme costituzionali o a principi/norme fondamentali di riforma o a norme direttamente applicabili anche alla Regione, come desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale ed in particolare dalla sentenza n. 88 del 2014. Con tale sentenza è stato chiarito che l'esigenza di uniformità dei bilanci pubblici deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni». In tale sede, infatti, la Corte ha anche chiarito che le caratteristiche dell'origine della legge 243/2012, derivanti: 1) dal patto "Euro Plus", approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l'11 marzo 2011; 2) dal correlato Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (meglio noto come Fiscal Compact); 3) dalla legge costituzionale 1/2012, influenzano anche la valutazione dei contenuti della legge n. 243/12. La Corte ha anche evidenziato che "i vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004)".

NORME PER LA COPERTURA DELLE NUOVE SPESE O MINORI ENTRATE

1. Finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome.

Con specifico riferimento alle illustrate norme regionali (ll.rr. n. 22 e 23 del 2015) in materia di riduzione delle entrate e degli oneri di finanziamento delle funzioni amministrative regionali delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, si

osserva che quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2015, che prevede che le Province autonome provvedano anche con risorse proprie al finanziamento delle funzioni delegate o trasferite, deve essere valutata in relazione alle norme in materia di copertura degli oneri, di cui all'art. 81 della Costituzione, e di equilibri dei bilanci, di cui agli articoli 97 e 119 della medesima Costituzione, nonché al principio desumibile dall'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, che prevede che l'onere derivante dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate spetti al delegante. Tale situazione risulta anche in possibile contrasto: i) con il principio desumibile dall'art. 131 (determinazione delle spese per le funzioni delegate) del DPR 24/07/1977, n. 616, in materia di "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato"; ii) con i principi desumibili dall'art. 7, c. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.); nonché, iii) dagli artt. 3, co. 1, 4, co. 3, lett.i), e 7, co. 2, 7 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attua la predetta delega.

Infatti l'intervenuta riduzione delle entrate regionali per compartecipazione ai gettiti dell'IVA per effetto della già sopra evidenziata modifica del titolo VI dello Statuto di autonomia ad opera della legge n. 190/2014 non giustifica – semmai di fatto, ma non di diritto - l'accollo, seppure parziale, alle province delle spese correlate alle funzioni delegate. Tale dubbia compatibilità sarebbe ancora più evidente laddove risultasse che le somme stanziare nelle U.P.B. 10100 e 10250 della previsione della spesa non fossero sufficienti, pur in un'ottica di riduzione della spesa, alla copertura degli oneri strettamente inerenti le funzioni delegate alle Province, con particolare riferimento alle spese di natura corrente/ricorrente. Tali spese (non facoltative, bensì obbligatorie) sarebbero infatti correlate a prestazioni ed attività previste dalla legge regionale, che disciplina la materia interessata dalla delega di funzioni di competenza regionale; competenza anche alla spesa, dunque, spettante alla Regione in virtù degli articoli 4, 5, 6, 16 e 18 dello Statuto. Entro questo quadro si è chiesto pertanto di precisare, con adeguata motivazione e documentazione, se le risorse assegnate alle province dalle U.P.B. di spesa 10100 e 10250 del bilancio regionale assestato siano idonee e sufficienti ad assicurare la copertura delle funzioni delegate alle Province autonome con le leggi regionali evidenziate, o dalle stesse richiamate, nell'articolo 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1. Le risposte fornite al riguardo dalla Regione non risultano sufficienti a dimostrare la corretta

copertura della spesa derivante dall'esercizio delle funzioni regionali in parola (quali previdenza, anche integrativa, libri fondiari e tavolare); ciò, pur prendendo atto dell'impegno manifestato dalla Regione, nella risposta, a trovare una soluzione adeguata con la prossima legge finanziaria o di stabilità per l'anno 2016.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio, anche con riguardo alla legge regionale n. 23/2015 (legge di assestamento del Bilancio di previsione 2015), relativamente alla Funzione Obiettivo 10 - U.P.B. 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome". Analoghi dubbi di possibile contrasto con le predette norme costituzionali riguardano l'articolo 2 della legge regionale n. 22/2015 (Legge finanziaria di assestamento) che autorizza la possibile mancata copertura integrale delle spese correlate alle funzioni delegate. Per entrambe le leggi citate, dunque, si evidenziano i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la mancata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) le citate norme di legge regionale, relative alla copertura dei maggiori oneri ovvero delle minori entrate, riferite alle modifiche delle entrate e delle uscite correnti recate dalle leggi regionali del 2015, e le correlate relazioni, anche tecniche, non risultano definite in modo coerente con i suddetti criteri applicativi dei principi costituzionali richiamati;
- c) ne consegue il possibile correlato rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio.

2. Riguardo alle tecniche e modalità utilizzate in generale dalla Regione

Con riferimento alle norme di legge regionale, ma anche alle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge regionale, comportanti nuovi oneri o minori entrate, si evidenzia e si osserva che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'art. 19 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto

forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Prevede anche che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge.

La Corte costituzionale si è espressa sull'argomento anche con la sentenza 51/2013, laddove, pronunciandosi sulle norme di copertura finanziaria di una legge della regione siciliana, ha definito le tecniche di copertura indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Si richiamano anche alcuni elementi riguardanti l'argomento, ricavabili dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, delle norme fondamentali di riforma economico sociale recate al riguardo anche dalla legge di contabilità dello Stato (art. 17, L. n. 196/2009). Si richiamano specificatamente i seguenti:

- a. il principio dell'equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte (sentenza n. 26 del 2013);
- b. a tale obbligo non sfuggono le norme regionali, ivi incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze n. 213 del 2008 e n. 16 del 1961);
- c. le disposizioni della legge n. 196 del 2009, in particolare l'art. 17, costituiscono regole specifiche dell'indeffettibile principio di equilibrio del bilancio espresso dall'articolo 81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 176 del 2012);
- d. ne discende, quale corollario, in conformità al precedente punto a), che le modalità di copertura sono direttamente espressione dell'art. 81 e, quindi, trovano applicazione, per effetto dell'articolo 19 della medesima legge n. 196, come già riportato, anche nei confronti delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata;

- e. le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una «esplicita indicazione» del relativo mezzo di copertura (sentenza n. 26 del 2013, nonché, *explurimis*, sentenze nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958);
- f. la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 70 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966);
- g. la copertura di nuove spese deve essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza «in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare» (*ex multis*, sentenze n. 192 del 2012, nn. 106 e 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010);
- h. solo per le spese continuative e ricorrenti è consentita, per le Regioni, l'individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto – tra l'altro – dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 76 del 2000 (sentenze n. 26 del 2013, n. 446 del 1994, n. 26 del 1991 e n. 331 del 1988);
- i. la copertura deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile;
- j. la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità: si tratta di un principio finanziario immanente all'ordinamento, enunciato all'art. 81, quarto comma, Cost., come si è riportato, disposizione costituzionale di diretta applicazione (sentenza n. 26 del 2013);
- k. la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo o maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di effetti finanziari si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa (sentenze nn. 18 del 2013, 115 del 2012 e 30 del 1959).
- l. in generale, la Regione non adotta tecniche adeguate di redazione delle relazioni ai disegni di legge, anche ai fini della dimostrazione del mantenimento degli equilibri di bilancio, in tal modo limitando anche la valutazione degli effetti dei contenuti normativi da parte dell'assemblea legislativa, ma anche non dando adeguata evidenza del mantenimento futuro degli equilibri di bilancio.

Progetto "Sviluppo del territorio"

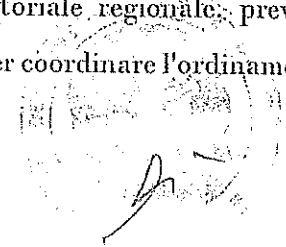
Le ulteriori ingenti risorse finanziarie (110 milioni di euro, evidenziati nel paragrafo "DATI FINANZIARI"), messe a disposizione nel 2015 con la legge regionale 23/2015 per interventi di sviluppo del territorio, da realizzare mediante i fondi di rotazione nonché per mezzo del Fondo strategico di cui all'articolo 1, comma 3, della LR 8/2012 (Legge finanziaria 2013) rendono necessario, in primo luogo, evidenziare il loro concorso al possibile determinarsi di futuri squilibri di bilancio, assieme a alla riduzione permanente delle entrate ed alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento delle funzioni delegate alle Province, nonché alla mancata previsione di uno specifico fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla eventuale escussione della Regione per la fidejussione rilasciata a favore di Mediocredito Trentino Alto Adige spa.

Riguardo a tale Fondo istituito dalla legge regionale n. 8/2012 (art. 1) si devono anche ribadire le specifiche osservazioni già formulate nell'ambito dei giudizi di parificazione dei Rendiconti generali 2014 della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. Decisioni nn.1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle SS.RR. della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol e rispettive Relazioni allegate), alle quali comunque si fa integrale rinvio. E' anche da evidenziare la necessità che il rapporto giuridico tra i medesimi enti (Regione e Province autonome) debba essere regolato con uno specifico contratto, coerentemente con tale impostazione e con le disposizioni dell'articolo 62 del D.L. n. 112 del 2008 e sue ss. mm..



ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

In primo luogo si pone in evidenza che l'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento), in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali", prevede di demandare alle Province autonome la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili dei Comuni e degli altri enti locali. Tale scelta è motivata con le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale; previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia; previste, altresì, per coordinare l'ordinamento



contabile degli enti locali con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali. In tale contesto si fa riferimento a quanto previsto dal comma 4-*octies* del medesimo articolo 79 dello Statuto speciale, che prevede che la regione e le province recepiscano con propria legge (entro il 31 dicembre 2014), mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Orbene, è necessario innanzitutto precisare che tali leggi regionali e provinciali sono da intendersi con riferimento alle rispettive materie di competenza legislativa, attribuite dallo Statuto alla regione e alle province. Ciò premesso, in ordine all'illustrato articolo 10 è necessario rilevare quanto segue:

- 1) Il comma 4-*octies* dell'articolo 79 dello Statuto non può essere interpretato nel senso di attribuire indifferentemente la potestà legislativa in materia di contabilità e bilanci degli enti locali alla regione o alle province autonome; ciò in quanto l'articolo 79 si colloca nell'ambito del titolo VI dello Statuto e cioè delle norme in materia di finanza regionale e provinciale, mentre la materia *de qua* fa parte dell'ordinamento dei comuni e quindi attribuita dall'articolo 4 dello Statuto stesso (non modificabile con norme di legge ordinaria, neppure previa intesa) alla potestà legislativa esclusiva della Regione, come dimostra anche il fatto che il vigente Testo unico in materia di contabilità e bilanci dei comuni è costituito da leggi regionali; questo avveniva fino alla modifica della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- 2) lo Statuto vigente non consente alla Regione di delegare alle province funzioni legislative. Sull'argomento della non delegabilità di funzioni legislative regionali si è peraltro già espressa in un recente passato anche la Corte costituzionale, pronunciandosi proprio su una legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol che prevedeva delega di funzioni legislative alle Province (cfr. sentenza n. 132/2006).

Inoltre, va considerato che ora, a seguito della riforma costituzionale del 2012 (L. Cost. 1/2012) la potestà legislativa regionale nella materia armonizzazione dei sistemi contabili è stata acquisita alla potestà legislativa statale.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti dell'articolo 10 della legge regionale n.22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento) con principi e norme costituzionali, in particolare con l'articolo 117, primo comma, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché

con gli articoli 4 e 79 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige/ Südtirol (DPR 31 agosto 1972, n. 670 e sue successive modificazioni). Infatti, l'articolo 4 attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione la materia dell'ordinamento degli enti locali. In tale ambito, fino all'emanazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, rientrava certamente anche la disciplina della contabilità e dei bilanci dei medesimi enti locali. L'articolo 79 dello Statuto, come già sopra evidenziato attribuisce rispettivamente alla Regione ed alle Province l'obbligo di recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; il che non può che essere riferito all'ambito delle rispettive materie di competenza della Regione e delle Province medesime.

Ulteriore specifico profilo dell'adeguamento della legislazione regionale in materia di contabilità e bilanci della Regione stessa, ora costituita dalla Legge regionale n. 3 del 2009 e sue successive modificazioni, riguarda la mancata costituzione del Collegio dei revisori dei conti. Al riguardo va evidenziato (anche ribadendo quanto, in argomento, osservato nelle relazioni allegate alle deliberazioni n. 1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol), l'obbligo dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, già operativo nelle regioni ordinarie, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 148/2011. Tale Collegio dovrà operare quale organo interno di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, in stretto contatto con la Magistratura contabile ed i cui componenti dovranno "...possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio al di fuori, quindi, dall'influenza della politica..." (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 198/2012).

PATTO DI STABILITA'

Con riferimento all'illustrato Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo e la Regione in materia di finanza pubblica, è da tener presente che i pagamenti concernenti gli interventi per lo sviluppo del territorio di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2012, e sue successive modificazioni ed integrazioni, qualificati nel Rendiconto della Regione come "Concessione di crediti", vengono detratti dalle spese pagate in conto capitale ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità. Ne consegue che le iniziative

riconducibili alle leggi di cui sopra non incidono sul risultato del patto di stabilità medesimo, solo in quanto le somme assegnate dalla Regione si configurino come concessione di credito.

SOCIETA' PARTECIPATE

Con riferimento alla materia delle società partecipate dalla Regione, alla luce di quanto esposto in fatto, prendendo atto del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 dell'articolo della legge n. 190/2014, si confermano le osservazioni al riguardo formulate nella relazione allegata alla decisione n. 1/2015 delle Sezioni Riunite per il Trentino Alto Adige/ Südtirol, riservando a separata successiva deliberazione la specifica valutazione del piano medesimo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino
Alto Adige-Südtirol con sede a Trento

DELIBERA

- 1) di accertare, ai sensi dei commi 3 e 7 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012, con riferimento alle leggi di programmazione finanziaria 2015 della Regione Trentino Alto Adige/Suedtiroi, le gravi irregolarità, evidenziate nella premessa, e con le motivazioni ivi espresse, relative alla copertura delle maggiori spese ovvero delle minori entrate nonché alla inadeguatezza delle misure previste nella legge finanziaria e nella legge di approvazione del bilancio di previsione 2015, e nel suo successivo assestamento, per assicurare la veridicità e gli equilibri di bilancio nonché il loro mantenimento futuro, con riguardo
 - alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'eventuale escussione della Regione in relazione alla fidejussione in atto, rilasciata dalla Regione a favore di Mediocredito Trentino s.p.a.;

- alla effettiva e completa copertura degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province autonome;
- 2) di evidenziare, con riferimento alle medesime leggi di cui sopra, le osservazioni e le criticità quali risultano in premessa, con particolare riferimento all'armonizzazione dei sistemi di bilancio, alle relazioni tecniche ai disegni di legge, anche con riferimento alle modalità di calcolo della copertura delle spese ovvero delle minori entrate, nonché al Progetto Sviluppo del Territorio;

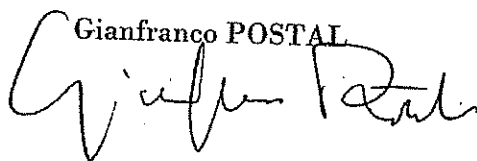
ORDINA

- 1) la trasmissione di copia della presente deliberazione - a cura del Servizio di supporto della Sezione - al Presidente del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo, al Presidente della Regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) la traduzione in lingua tedesca della presente deliberazione, a sensi del DPR 15 luglio 1976, n. 574 (*Norme di attuazione dello statuto speciale [...] in materia di uso della lingua tedesca [...] nei procedimenti giudiziari*);
- 3) la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web della Regione medesima, a sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33/2013 e sue ss.mm., in lingua italiana e in lingua tedesca.

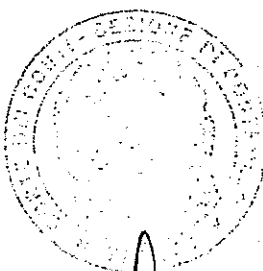
Così deliberato in Trento il 27 novembre 2015.

IL MAGISTRATO RELATORE

Gianfranco POSTAL



Depositato in segreteria il 27 NOV. 2015



IL DIRIGENTE

Francesco PERLO

IL PRESIDENTE

Diodoro VALENTE

